



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (COPIA)

N.36 del Reg. Data 21-12-2018	Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.42 C.2 LETT.L) DEL D.LGS.N.267/2000 ALL'ACQUISIZIONE CON PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART.42 BIS DEL DPR 327/2001 DELLE AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DON E. MONTI DI MALTIGNANO DI PROPRIETA' DEI SIG.RI ROSATI LUIGI E ROSATI MARIA ANGELA- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1 LETT.A) e D) DEL DLGS N. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR MARCHE N. 625/2018
--	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:25, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Ballatori Ettore	P
MANCINI CILLA MONICA	P	Alessi Giordana	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	P	TALAMONTI DOMENICO	P
Filiaggi Federica	P	CORVARO GIOVANNI	P
ALFONSI ATTILIO	P	CRETONE MIRKO	A
LISSO FRANCESCO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In Carica n. 11

Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 4 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

Il Sindaco illustra il presente argomento posto all'ordine del giorno, procedendo alla lettura sintetica del testo del deliberato della proposta in esame.

Prende la parola il Consigliere Talamonti, il quale afferma che si tratta di una vicenda lunga e complessa, la quale avrebbe meritato un'approfondimento almeno un mese fa, con una riunione di capigruppo. Ritene di non poter effettuare un giudizio, in considerazione del fatto di aver ricevuto la copiosa documentazione solo nel pomeriggio. Conclude affermando di temere che la stima sia insufficiente, e preannuncia l'astensione del gruppo di opposizione non avendo conoscenza adeguata della situazione e del suo evolversi nel tempo.

Prende la parola il Sindaco il quale ricorda che si tratta di una situazione nota ed antica, ricevuta in eredità e frutto di scelte sbagliate compiute dalle vecchie Amministrazioni. Prende atto delle considerazioni dell'opposizione, ma ricorda il grande lavoro fatto da tutti in poco tempo, con ben due riconoscimenti di debiti fuori bilancio di importo così elevato per un Ente di queste dimensioni. Afferma di aver, insieme a tutta l'Amministrazione comunale, difeso sempre con ardore e forza le casse comunali, in una situazione da tempo compromessa.

Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- A seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione in Maltignano di un edificio pubblico da destinarsi a scuola media, in via Dante Alighieri, i sigg. Rosati hanno sottoscritto nel 1989 con il Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni C3 e B3 cedevano, consentendone l'immediato possesso all'Ente, di aree da destinare a standard urbanistici per complessivi mq 8812.;
- A seguito della parziale realizzazione delle lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non approvata dalla Regione), i sigg. Rosati instauravano una causa civile contro il Comune di Maltignano in relazione all'inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto;

DATO ATTO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015; in quest'ultima sentenza si rimarca che è incontestata la realizzazione di opere e la destinazione ad uso pubblico di parte dei terreni e che la fattispecie in questione è da considerarsi come un'espropriazione in assenza di titolo e che manca un titolo per il trasferimento della proprietà dei terreni interessati dall'accordo di natura transattiva del 1989;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

RICHIAMATO il Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica comunale n.1041 emesso in data 08/02/2016 ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 avente ad oggetto l'acquisizione sanante delle seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

con indennizzo totale pari ad € 78.000,00

DATO ATTO che il suddetto indennizzo, a seguito di mancata accettazione da parte dei soggetti espropriati nei termini indicati, è stato in data 11.05.2016, depositato su un conto corrente dedicato ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 su ricorso proposto dal Sig. Rosati Luigi per l'annullamento della precitata sentenza del Tar Marche n. 798/2015, con la quale è stato confermato il principio della stima del valore venale del bene da effettuarsi al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%)
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996.

CONSIDERATO che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, impone a questo Ente il completo riesame dei provvedimenti impugnati, anche riguardo alla possibile rivalutazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione con il ricorso dell'istituto previsto dall'art. 42 bis del Dpr n. 327/2001;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato con la succitata sentenza n. 4457/2016 ha espresso in tema di c.d. soprassuolo, un principio ma non ha indicato né i criteri e né le modalità da seguire per la determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 42 bis, non avendo giurisdizione sulla specifica materia, come confermato dallo stesso Collegio nella sentenza n.1072 del 20/02/2018 (Causa Diotallevi/Comune di Roma);

RICHIAMATA la ordinanza del TAR Marche n. 4/2017;

DATO ATTO che questo Ente ha nuovamente avviato il procedimento di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, conferendo incarico esterno per la redazione di nuova perizia tecnica, acquisita con nota prot. com n. 10859 del 18.12.2017, dedotta dal Sig. Rosati Luigi con nota prot. com. n. 369 del 15.01.2018, a cui veniva allegata una perizia tecnica del 07.10.2017, già precedentemente trasmessa al Comune, e contro dedotta dal tecnico incaricato dal Comune con nota prot. com. n. 1986 del 03.03.2018;

RICHIAMATA la sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante prot. 1041/2016, con la quale viene indicato: *"l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate”

DATO ATTO che nella succitata sentenza del TAR Marche n. 625/2018 si dispone altresì l’annullamento del citato decreto di acquisizione sanante prot. 1041/2016, per cui è stato necessario rinnovare l’ avvio del procedimento de quo;

CONSIDERATO che in mancanza di specifici criteri di valutazione ed attesa la complessità assai elevata della vicenda, con deliberazione di G.C. n. 109 dell’ 08/11/2018 l’ organo esecutivo ha ritenuto di formulare apposito indirizzo per l’affidamento di nuovo incarico professionale a esperto tecnico esterno, al fine da poter ottemperare a quanto indicato nella sentenza Tar Marche n.625/2018, nell’ ipotesi di nuovo ricorso all’ art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

DATO ATTO:

- che l’art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di *“acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari”*;
- che il comma 4 dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 richiede una valutazione, all’attualità, delle eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione delle aree irreversibilmente trasformate;
- le aree di proprietà dei Sigg. ri Rosati, a causa della realizzazione dell’Opera Pubblica (Scuola Media Don E. Monti), sono state irreversibilmente trasformate in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

DATO ATTO che si tratta di terreni oggetto di irreversibile trasformazione del suolo sui quali è stato realizzato, in esecuzione del sopra richiamato accordo procedimentale del 1989, l’edificio scolastico comunale E. Monti oltre alle connesse aree pertinenziali e strumentali ad esso (fasce di rispetto, parcheggi, verde pubblico, strada).

ACQUISITA la perizia tecnica a firma di tecnico incaricato dal Sig. Rosati Luigi, registrata al protocollo comunale n. 10482 del 01.12.2018;

VISTA la perizia estimativa redatta dal tecnico esterno incaricato, Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, Crucianelli, Associati, con sede in Macerata, Via D.Rossi2/d, acquisita al protocollo comunale al n. 10987 del 17.12.2018, ed allegata al presente atto sotto la **lettera A**;

VISTI inoltre gli allegati alla suddetta perizia:

Allegato 1: Proposta transattiva relativa al piano di lottizzazione zona omogenea C3 e zona omogenea B3 site nel capoluogo di Maltignano;

Allegato 2: dichiarazione in esecuzione all’accordo del 02/06/1989;

Allegato 3: sentenza del TAR Marche n. 798/2015 del 06.11.2015;

Allegato 4: deliberazione di G.C. n. 91 del 26.11.2015;

Allegato 5: sentenza del TAR Marche n. 625/2018 del 26/09/2018;

Allegato 6: foto aerea con lo stato attuale dei luoghi;

Allegato 7: documentazione fotografica

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

Allegato 8: planimetria con punti di vista fotografici

Allegato 9: stralcio dello strumento urbanistico attuale

Allegato 10: norme tecniche attuazione

Allegato 11: stralcio catastale

Allegato 12: Certificati catastali aree da acquisire

Allegato 13: Certificati catastali

Allegato 14: Stralcio catastale

VISTA in particolare la stima dell'area contenuta nella predetta perizia, la quale, tenendo conto dei valori medi utilizzati nella zona negli atti di compravendita, delle caratteristiche tecniche dei terreni, delle potenzialità edificatorie ed infine della scarsa vivacità del mercato attuale, riferisce un valore complessivo del bene da acquisire, comprensivo delle opere su di esso realizzate, pari ad Euro 356.000,00;

DATO ATTO che vi è stata la dovuta interlocuzione con i privati, testimoniata da incontro avutosi in data 17.12.2018, come da verbale registrato al protocollo comunale n. 11018 del 17.12.2018, agli atti;

PRESO ATTO altresì delle deduzioni trasmesse da Rosati Luigi con nota acquisita al prot. com. n. 11068 del 18.12.2018 e delle controdeduzioni formulate dal suddetto tecnico esterno incaricato, Ing. Spada, registrate al protocollo comunale n. 11160 del 20.12.2018 (**Allegato B**) ;

PRESO ATTO che il Sig. Rosati Luigi sia nel verbale del 17.12.2018 che nelle cosiddette deduzioni alla richiamata perizia del tecnico incaricato dal Comune (prot. com. n. 11068 del 18.12.2018) dichiara di fatto di non accettare l' offerta formulata dall' Ente, contestando nel merito quanto in essa contenuto;

RINNOVATA la valutazione di attualità ed eventuale prevalenza dell' interesse pubblico a disporre l' acquisizione, previa comparazione con i contrapposti interessi privati;

PRESO ATTO tuttavia delle superiori, attuali ed eccezionali ragioni relative al pubblico interesse di seguito illustrate che in ottemperanza a quanto richiesto nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 e ai sensi del comma 4 art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 determinano e giustificano la volontà del Comune di procedere con l'acquisizione dell' area interessata:

- la restituzione alle Ditte proprietarie delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate con la realizzazione dell'edificio scolastico determinerebbe la demolizione del fabbricato privando il territorio e la comunità maltignanese di un servizio pubblico essenziale con pregiudizio all'erario dell'Amministrazione di Maltignano, commisurato agli onerosi costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sommati ai costi progettuali ed amministrativi;
- le aree sono soggette a vincolo conformativo (zona F- Istruzione pubblica secondo il vigente PRG comunale), ed il proprietario per esse potrà ottenere l'integrale ristoro per la perdita delle stesse, tenuto conto peraltro del vincolo di inedificabilità che insiste su di esse;
- l'attualità dell'interesse pubblico persiste pienamente, poiché il complesso scolastico edificato da oltre venti anni è destinato all'istruzione pubblica ed inoltre il Comune non possiede né ulteriori immobili né aree da destinare alla suddetta funzione pubblica ;
- la modifica delle aree nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire i

beni all'originaria funzione senza il sacrificio grave, e non altrimenti riparabile, dei servizi e funzioni pubbliche soddisfatte,

CONSIDERATO dunque che l'acquisizione delle aree indicate risponde sia ad un evidente eccezionale e primario interesse pubblico, in quanto trattasi di terreni sui quali è stato realizzato, in esecuzione del sopra richiamato accordo procedimentale, l'edificio scolastico oltre alle connesse aree pertinenziali e strumentali ad esso (fasce di rispetto, parcheggi, verde pubblico, strada) e sia per la irreversibile trasformazione del suolo che ne è derivata;

VISTA la relazione tecnica allegata al presente atto (**Allegato C**), a firma del Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

PRESO ATTO di quanto contenuto nei suddetti atti allegati e ritenuto di condividerne i contenuti esprimendo la volontà di questa Amministrazione di autorizzare l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 di mq 1184
- Foglio 8, particella 371 di mq 68
- Foglio 8, particella 524 di mq 2130
- Foglio 8, particella 554 di mq 517

EVIDENZIATO che delle riportate aree oggetto di futuro provvedimento di acquisizione sanante, non può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo della realizzabilità della destinazione a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, sia perché ciò è chiaramente escluso dalla pianificazione urbanistica vigente, e sia perché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all' insegnamento privato (Cass. Sez. I, sentenza n. 8231 del 24.05.2012; Cass., sentenza n. 12862 del 26.05.2010).

CONSIDERATO inoltre che le argomentazioni vanno completate anche accennando a quanto affermato dall' art. 32 comma 2 del DPR n. 327/2001 il quale recita quanto segue: *Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento;*

RITENUTO dunque, di autorizzare l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle sopra elencate intere particelle e secondo gli importi contenuti nella perizia estimativa del tecnico esperto incaricato acquisita al protocollo comunale al n. 10987 del 17.12.2018, ed allegata al presente atto sotto la **lettera A**;

VISTI tuttavia l' ultimo comma dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 nonché l' art. 1241 del codice civile;

VISTE la sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008 e la sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite – n. 2546/2011;

VISTO l'atto di diffida e messa in mora del Comune di Maltignano prot. com. n. 7825 del 10/09/2018, non opposto, teso ad ottenere rimborso delle spese legali liquidate dalle succitate sentenze e poste a carico dei privati, ed ammontanti complessivamente ad Euro 72.657,79;

DATO ATTO di quanto segue:

- dalla succitata somma di Euro 356.000,00 calcolata nella perizia di stima va detratta la somma di Euro 78.000,00 maggiorata degli interessi legali, per un totale di Euro 78.404,98, in quanto somme già erogate a seguito di provvedimento di acquisizione sanante prot. n. 1041/2016, poi annullato con sentenza del TAR Marche n. 625/2018 (comma 8 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001);
- va inoltre effettuata compensazione legale della somma di Euro 72.657,79, concernente il rimborso da parte dei privati delle sopra riportate spese legali a carico del Comune di Maltignano, da intendersi come credito certo, liquido ed esigibile;

EVIDENZIATO tuttavia che la compensazione di cui sopra è cosa diversa dalla compensazione delle partite contabili, vietata in quanto contraria ai principi di universalità e integralità stabiliti dall'art. 151 del T. U.E.L.;

SPECIFICATO:

che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato, che le Amministrazioni Pubbliche, anche locali già hanno nel momento in cui è loro consentito se non, addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato;

che anche la magistratura contabile si è ripetutamente espressa in tal senso, ammettendo la compensazione dei debiti tra i privati e gli enti locali (Corte Conti Lombardia delib. N. 401/2012 e n. 103/2014);

che i crediti di che trattasi, entrambi di natura pecuniaria, sebbene abbiano diverso titolo, traggono origine dalla medesima vicenda amministrativa e giudiziaria, sviluppatesi prima davanti al giudice ordinario e poi davanti al giudice amministrativo;

RITENUTO pertanto che:

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di euro € 277.595,02, nonché autorizzare i competenti uffici ad emanare il decreto di espropriazione sanante, nonché depositare la somma citata, al netto delle predette detrazioni, presso la Ragioneria regionale dello Stato in caso di non accettazione della somma entro 30 gg da parte dei privati, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riferito al pagamento delle imposte di trascrizione, ipotecaria e catastale del decreto di espropriazione sanante, pari ad euro 25.373,16;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riferito al pagamento delle spese giudiziali liquidate dalla sentenza Tar Marche n. 625/2018 in Euro 2.500,00 oltre accessori, e dunque per un totale di Euro 3.172,00;

DATO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011), dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

VISTA la recentissima Circolare del M.E.F. - Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, la quale in armonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che "...le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio."

VISTA la successiva nota dell' Ufficio Pareggio del M.E.F. pervenuta il 04.10.2018, la quale ritiene utile chiarire quanto segue: 1) Nell'anno 2018 gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d. lgs. n. 118 del 2011, per finanziare investimenti, senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta. L'utilizzo riguarda qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti (es. quote vincolate, quote destinate o quote libere); 2) Unico vincolo è rappresentato dalla finalità: l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato solo per finanziare investimenti (sia diretti che indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti pubblici o privati). 3) Deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di eventuale acquisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali; 4) --- OMISSIS;

RITENUTO pertanto necessario ed oggi possibile, alla luce della surriferita circolare del ME.F. del 03.10.2018, provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di € 277.595,02;

PRECISATO che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

RILEVATO che dalla predetta verifica è emerso:

- ☐ che permangono gli equilibri di bilancio;
- ☐ che si rende necessario dare copertura alle spese derivanti da sentenza e da acquisizione sanante di area irreversibilmente trasformata, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01;

APPURATO in particolare che la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

RITENUTO necessario procedere, al fine di riconoscimento del debito, all'applicazione dell'avanzo accantonato di amministrazione al bilancio 2018/2020, annualità 2018 per la somma di Euro 306.140,18 con imputazione del debito complessivo ai seguenti capitoli e secondo lo schema seguente:

quanto ad euro 277.595,02 (Parte capitale) al cap. 2647 (cod mecc. 04.02-2.02.02.01.002) del bilancio di previsione 2018/2020;

quanto ad euro 25.373,16 (imposta di registro, ipotecaria e catastale) al Cap.360 (cod. mecc. 04.02-1.02.01.02.001) annualità 2018;
 quanto ad euro 3.172,00 (spese di lite parte corrente) al Cap. 143 (cod. mecc. 04.02-1.03.02.99.002) annualità 2018;

Descrizione	Impiego quote accantonate	Impiego quote vincolate	Impiego quote destinate	Copertura debiti fuori bilancio	Finanziamento spese di investimento	Finanziamento spese correnti non permanenti
2018 RICONOSCIMENTO DEBITO	306.140,18				277.595,02	28.545,16
TOTALE	306.140,18				277.595,02	28.545,16

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio relativi alla spesa per investimento sono coerenti con il principio del pareggio di bilancio come rielaborato per ciò che concerne l'impiego di avanzo di amministrazione per l'anno 2018 dalla precitata circolare n. 25 del 03.10.2018;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio con contestuale variazione al bilancio di previsione 2018, acquisito al protocollo comunale n. 11250/2018;

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10; astenuti n.2 (Talamonti, Corvaro) ; consiglieri votanti n. 8; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
 - 2) Di prendere atto del dispositivo della sentenza del TAR di Ancona n. 625/2018 del 26/09/2018 acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, con la quale viene indicato l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate;
 - 3) Di prendere atto ed approvare la perizia estimativa redatta dal tecnico esterno incaricato ed
- DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

esperto della materia, Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, con sede in Macerata, Via D.Rossi2/d, acquisita al protocollo comunale n. 10987/2018, ed allegata al presente atto sotto la **lettera A**, integrata dalle considerazioni riportate nella nota registrata al protocollo comunale n. 11160 del 20.12.2018 (**Allegato B**) composta dai seguenti atti allegati:

- Allegato 1: Proposta transattiva relativa al piano di lottizzazione zona omogenea C3 e zona omogenea B3 site nel capoluogo di Maltignano;
 - Allegato 2: dichiarazione in esecuzione all'accordo del 02/06/1989;
 - Allegato 3: sentenza del TAR Marche n. 798/2015 del 06.11.2015;
 - Allegato 4: deliberazione di G.C. n. 91 del 26.11.2015;
 - Allegato 5: sentenza del TAR Marche n.625/2018 del 26/09/2018;
 - Allegato 6: foto aerea con lo stato attuale dei luoghi;
 - Allegato 7: documentazione fotografica
 - Allegato 8: planimetria con punti di vista fotografici
 - Allegato 9: stralcio dello strumento urbanistico attuale
 - Allegato 10: norme tecniche attuazione
 - Allegato 11: stralcio catastale
 - Allegato 12: Certificati catastali aree da acquisire
 - Allegato 13: Certificati catastali
 - Allegato 14: Stralcio catastale
- 4) Di prendere atto ed approvare la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale, allegata al presente atto sotto la **lettera C**;
- 5) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, pari alla somma di € 277.595,02 (euro 356.000 - 78.404,98 in quanto somma già versata ai sensi del comma 8 dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001) finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione sopra citato, in esecuzione della Sentenza del TAR Marche n. 625/2018, in favore di Rosati Luigi e in favore di Rosati Maria Angela secondo le rispettive quote di proprietà, con imputazione al cap. 2647 (cod. mecc.04.02-2.02.02.01.002) del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, ed alla somma di euro 25.373,16 per imposta di registro, ipotecaria e catastale con imputazione al cap.360 (cod. mecc. 04.02-1.02.01.02.001) del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018;
- 6) Di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, riferito al pagamento delle spese giudiziali liquidate dalla sentenza Tar Marche n. 625/2018 in Euro 2.500,00 oltre accessori, e dunque per un totale di Euro 3.172,00 con imputazione al cap.143 (cod. mecc. 04.02-1.03.02.99.002) del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;
- 7) Di prendere atto di quanto contenuto nella predetta sentenza n. 625/2018 e nelle richiamate relazioni e stime fornendo i seguenti indirizzi agli Uffici competenti:
- autorizzare, per quanto motivato in narrativa l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle sotto elencate

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

particelle o porzioni di esse e per l'importo totale, indicato nella perizia estimativa del tecnico esperto incaricato (All. A):

- Foglio 8, particella mq 363 (già particella 50/d) di mq 1184
- Foglio 8, particella 371 (già particella 360/b) di mq 68
- Foglio 8, particella 524 di mq 2130
- Foglio 8, particella 554 di mq 517

- autorizzare che sulla succitata somma di Euro 277.595,02 vada inoltre effettuata compensazione legale della somma di Euro 72.657,79, concernente il rimborso da parte dei privati delle spese legali liquidate dalle sopra riportate sentenze (sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008 e la sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite – n. 2546/2011) e poste a carico dei privati, somma da intendersi come credito certo, liquido ed esigibile;

- 8) Di assegnare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale la somma complessiva di Euro 280.767,02 oltre alle somme per le necessarie spese di trascrizione e registrazione, quantificate in euro 25.373,16 da imputare sulle somme derivanti dall'avanzo di amministrazione accantonato per gli adempimenti conseguenti, così come previsti dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- 9) Di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 306.140,18 come di seguito indicato:

FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso	1° anno successivo	2° anno successivo
1	Avanzo di amministrazione accantonato accertato con l'ultimo rendiconto approvato (art. 187, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 267/2000)	306.140,18		
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, ivi compreso l'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
4	Assunzione di mutui (art. 194, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
TOTALE		306.140,18		

Di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto, l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	385.572,88	306.140,18	79.432,70
Fondi vincolati	127.462,10		127.462,10
Fondi destinati			
Fondi liberi	12.690,09		12.690,09

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 21-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

TOTALE	525.725,07	306.140,18	219.584,89
--------	------------	------------	------------

- 10) Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 le variazioni elencate nel prospetto allegato alla presente delibera (Allegato d) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio e non determina la violazione delle regole connesse al rispetto del pareggio di bilancio 2018 per questo Ente;
- 12) Di dare atto che la presente deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell' art. 23 comma 5 della L. n. 289/2002

Successivamente, preso atto della necessità di rispettare i termini fissati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10; astenuti n.2 (Talamonti, Corvaro) ; consiglieri votanti n. 8; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 29-12-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 948 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-12-2018 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 29-12-2018 al 13-01-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, lì 14-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 29-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---